

Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

in composizione collegiale, nella persona dei magistrati

dott. **Vincenzo Perozziello** Presidente
dott. **Angelo Mambriani** giudice
dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **45492/2015** R.g. promossa da
ANTONIO AMBROSETTI (c.f. MBRNTN72S29L682E), elettivamente domiciliato in
Milano, via Monte di Pietà 15, presso i procuratori e difensori avv. Andrea MAGLIANI
e Laura M. ARNOLETTI

attore

contro

THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI S.p.A. (c.f. 09638920158),
elettivamente domiciliata in Milano, via Barozzi 1, presso i procuratori e difensori avv.
Daniele GAMBIRASIO, Giovanni GUGLIELMETTI e Laura SALVANESCHI

convenuta

CONCLUSIONI

Per ANTONIO AMBROSETTI:

Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito:

1. accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia e quindi pronunciare l'annullamento della
delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di The European House - Ambrosetti s.p.a. in data



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

29 giugno 2015;

2. conseguentemente, accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia e quindi pronunciare l'annullamento di tutti gli atti e/o le operazioni compiute da The European House - Ambrosetti s.p.a. in esecuzione della suddetta delibera;

In via istruttoria:

Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale:

- 1) Vero che ho svolto l'attività di Developer Area Lombardia 1 nel periodo dal settembre 2011 sino al mese di febbraio 2016;
- 2) Vero che la mia attività aveva ad oggetto lo sviluppo commerciale dei servizi professionali di TEHA, attraverso visite a clienti già esistenti per il rinnovo di contratti già in essere (c.d. rolling) ovvero attraverso l'acquisizione di nuovi clienti;
- 3) Vero che la mia remunerazione era composta da una parte fissa e da una parte variabile calcolata in percentuale sulle nuove acquisizioni procurate dalla mia attività lavorativa;
- 4) Vero che il dott. Antonio Ambrosetti era il mio diretto superiore al quale riportavo i miei risultati;
- 5) Vero che il dott. Antonio Ambrosetti mi ha anche assegnato obiettivi per lo sviluppo di EDR diverse da quelle gestite da lui come ad esempio "Famiglia e impresa";
- 6) Vero che nell'ambito dei miei compiti c'è sempre stato quello di conseguire risultati per EDR diverse da quelle gestite dal dott. Antonio Ambrosetti e che ho sempre svolto tale compito;
- 7) Vero che il dott. Antonio Ambrosetti svolgeva giornalmente le visite e gli incontri con i clienti, sia già esistenti sia potenziali come Area Leader dell'Area Lombardia 1 e che lo faceva sviluppando incarichi per tutte le EDR di TEHA e non solo per quelle in sua gestione;
- 8) Vero che il dott. Antonio Ambrosetti forniva con regolarità indicazioni, suggerimenti e consigli per lo sviluppo commerciale e dell'attività nell'area Lombardia 1;
- 9) Vero che sino al mese di febbraio 2015 ho riportato i risultati della mia attività al dott. Antonio Ambrosetti e al Dott. Gianluca Consonni (partner amministrato dal dott. Ambrosetti e co-Area Leader dell'Area Lombardia 1);
- 10) Vero che i risultati dell'Area Lombardia 1 ottenuti dai membri dell'Area stessa per EDR diverse da quelle amministrate dal dott. Ambrosetti fanno parte dei risultati dell'Area;
- 11) Vero che ogni Area Leader beneficia dei risultati dell'Area ottenuti direttamente o attraverso i propri collaboratori (co-Area Leader o Area Developer);
- 12) vero che dopo l'uscita del dott. Antonio Ambrosetti da TEHA ho continuato a svolgere la mia attività professionale con le stesse funzioni e con le medesime modalità sino al febbraio 2016;
- 13) vero che non sono mai stata informata da TEHA dell'avvenuta soppressione dell'Area Lombardia 1;
- 14) vero che dopo l'uscita del dott. Antonio Ambrosetti da TEHA il mio diretto superiore è stato il dott. Gianluca Consonni.

Si indica come testimone la signora Maurilia Maldini, residente in Carnate, via Cavour 8.

Si chiede l'ammissione di C.T.U. tecnico contabile per accertare i criteri e le modalità di misurazione della performance (con particolare riferimento all'indice EVA) di Antonio Ambrosetti.

In ogni caso:

3. respingere la domanda riconvenzionale e l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. svolte da The European House - Ambrosetti s.p.a.;
4. emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
5. con vittoria di spese e compensi professionali.

Per THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI S.p.A.:



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, decidere la controversia senza ulteriore attività istruttoria e contrariis relictis:
a) respingere le domande avversarie, in quanto inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate;

b) in via riconvenzionale, condannare il dott. Antonio Ambrosetti a corrispondere a The European House - Ambrosetti S.p.A., la somma di euro 466.684, ovvero la differente somma risultante di giustizia.

Con vittoria di spese e accessori di legge”.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi¹.

A).1 L’osservanza del canone redazionale di legge, che esclude fra l’altro l’appesantimento della sentenza con il resoconto dello svolgimento del processo, è nella specie facilitata dall’essersi svolte fra le parti due ampie fasi cautelari² a seguito dell’istanza attorea di sospensione dell’esecuzione / efficacia della delibera consiliare del 29/6/2015 che ha comportato il riscatto (subitaneamente eseguito dalla società mediante corresponsione del prezzo calcolato nella medesima delibera e annullamento del certificato intestato al socio) di tutte le 22.222 azioni di categoria “azioni con prestazioni accessorie” detenute da Antonio AMBROSETTI³ in THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI S.p.A.⁴

Nei provvedimenti del giudice designato e del collegio del reclamo, ben noti alle parti (che vi hanno fatto continuo richiamo in tutti gli atti del processo⁵), è infatti contenuta -oltre alla provvisoria soluzione delle principali questioni di diritto e di fatto dibattute fra le parti- una compiuta esposizione delle rispettive posizioni.

¹ Canone redazionale ribadito, per il processo civile telematico, dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-*octies* all’art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui “*gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica*”.

² Rubricate ai nn. 45492/2015 e 63959/15 R. g. di questo Tribunale.

³ Di seguito anche, per acronimo e come in molti documenti di THEA in atti, AEA.

⁴ Nel prosieguo, per brevità e come nelle ordinanze cautelari e negli atti, THEA. La partecipazione dell’attore al capitale sociale era, al momento del recesso, pari al 10%.

⁵ Giungendo l’attore ad utilizzarli come falsari della sua comparsa conclusionale.



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

Ciò comporta che, essendo fra le medesime parti resa -e ad esse sole diretta- la presente decisione, è alla parte introduttiva di quei provvedimenti che può farsi qui utile richiamo, dovendo in particolare aversi qui per ritrascritte:

- quanto alla posizione di Antonio AMBROSETTI, le pagine da 1 a 3 dell'ordinanza del 20.10.2015 e 1 – 2 dell'ordinanza collegiale del 26.11.2015 / 3.2.2016,
- e quanto a quella di THEA, oltre alle citate pagine 1 – 3 della prima decisione cautelare, anche le pagine 4 (con inizio a pag. 3) e 5 della medesima ordinanza.

A).2 Va subito sottolineato, al riguardo, come nel dipanarsi e parzialmente sovrapporsi della fase cautelare e del giudizio di merito, l'attore (che stragiudizialmente, e poi in citazione e nel primo grado cautelare, aveva seguito nel merito il filo degli addebiti mossi da THEA tentando di dimostrarne l'infondatezza in fatto senza espressamente contestarne quello in diritto) abbia poi via via precisato la propria impugnazione nel senso -scolpito nel paragrafo 1.(i) e (ii) della sua memoria conclusionale di replica- della contestazione anche ed anzitutto:

- dell'esistenza stessa *“nello statuto o in qualsiasi documento di THEA accettato da tutti i soci [del]la regola che prevede la possibilità di escludere un Director per misperformance⁶ da calcolarsi secondo la formula prevista da THEA in questo giudizio, e cioè Margine Director ai fini EVA⁷ (da intendersi come margine solo delle EDR⁸ e non delle Aree gestite) – Cost of Equity (del Director e dei partner amministrati)”*
- nonché della corrispondenza ai criteri statuari della formula posta da THEA a fondamento (nella deliberazione consiliare impugnata e, con maggior chiarezza, nella presente causa) del calcolo della *performance* del Director AEA.

⁶ L'utilizzo di termini dell'esperienza aziendale angloamericana per rappresentare concetti che pure avrebbero un equivalente nell'esperienza (e nella lingua) italiana è un vezzo che entrambe le parti, stante l'utilizzo di tali termini nei documenti interni di THEA, hanno condiviso in tutti i loro atti; ed al quale il Tribunale, *obiter colla* e per comunione terminologica, s'adeguera.

⁷ E' l'*Economic Value Added* (valore economico aggiunto) che la scienza aziendalistica considera ai fini di stima del reale valore economico di un'impresa. Trattasi di un indicatore che individua la creazione o meno di valore da parte di una azienda (nel senso economico del termine) misurando la differenza tra il suo saggio di redditività e il costo delle risorse (nel caso di THEA, soprattutto umane) utilizzate per il suo conseguimento.

⁸ Acronimo di Entità di responsabilità, trattasi delle macroaree organizzative (via via implementate, modificate, aggregate o eliminate) in cui si articolano i servizi professionali che THEA rende alle imprese in attuazione del proprio oggetto sociale. Corrispondono di fatto ad altrettanti rami di azienda.



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

Tale (progressiva individuazione della) domanda, formulata dall'attore già in sede di reclamo cautelare e poi definitivamente nei termini concessi alle parti *ex art. 183 co. 6° c.p.c.*, deve ritenersi processualmente legittima, anche perché oggetto in corso di causa e nelle difese illustrative di un ampio contraddittorio; ed attesa la natura preliminare nel merito della questione così posta dall'attore, sarà oggetto nella presente sentenza -anche allo scopo di verificarne la fondatezza in ossequio al principio motivazionale della 'ragione più liquida'⁹- di particolare attenzione.

A).3 Va infine ricordato come THEA, costituendosi nel giudizio di merito, oltre a chiedere il rigetto della domanda demolitoria di AEA, abbia proposto in via riconvenzionale una domanda di condanna dell'attore a restituire il prezzo corrispostogli in esecuzione del riscatto nella misura di € 466.684.

Ciò in attuazione di quanto, mettendo le "mani avanti", il consiglio di amministrazione aveva già anticipato -al momento di determinare il corrispettivo del riscatto- nella sua decisione del 29.6.2015, allorché:

- pur ritenendo in linea di principio applicabile a tale fine, sulla media del c.d. utile normalizzato, il coefficiente 0,75,
- ha ciò nonostante ritenuto di applicare in concreto, "*al fine di non pregiudicare il dott. Ambrosetti sotto il profilo economico e in considerazione dei lunghi anni dallo stesso passati in Società (...) sul presupposto del valore dell'avviamento riconosciuto dal mercato al marchio della Società*"¹⁰, il più favorevole coefficiente di 1,5
- riservandosi tuttavia di tornare su tale statuizione (e ripetere l'eventuale *surplus*) "*qualora per un qualsiasi motivo il presupposto dello sfruttamento di lungo periodo del marchio dovesse venir meno*":

ciò che appunto, con riferimento alla deduzione attorea che si sarebbero già verificati i presupposti -pur ad oggi non azionati- per la risoluzione dell'apposito contratto di licenza del marchio fra THEA e la società licenziataria AMBROSETTI

⁹ Autorevolmente avallato da Cass., SS.UU., Sentenza n. 9936 dell'8/5/2014 (Rv. 630490 - 01), secondo cui in applicazione di tale principio processuale -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.

¹⁰ Ovvero il cognome AMBROSETTI.



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

PARTECIPAZIONI s.r.l.¹¹, la convenuta ha fatto; proponendo in questa sede la *reconventio* di cui s'è detto.

B. Con decisione resa a (larga) maggioranza ai sensi degli artt. 6.6 e 6.9 dello statuto sociale e sul fondamento normativo dell'art. 2437-*sexies* c.c. ivi richiamato, il consiglio di amministrazione di THEA, nella sua seduta del 29/6/2015 e dopo articolato contraddittorio¹², ha

1. accertato il grave inadempimento di AEA alle obbligazioni sullo stesso gravanti quale socio titolare di n. 22.222 azioni con prestazioni accessorie di THEA (pari al 10% del capitale sociale)
2. con il conseguente obbligo statutario di vendita delle stesse,
3. e deliberato (secondo il diritto potestativo attribuito alla società dal citato art. 6.6.) di procedere, piuttosto, al riscatto delle azioni attoree
4. al prezzo di € 53,477 ciascuna
5. con conseguente caducazione del contratto di prestazione d'opera professionale concluso con AEA per il tramite della società di suo riferimento MAKI s.a.s.
6. e delega al presidente Marco U. Grazioli e all'a.d. Valerio De Molli per l'immediata esecuzione della delibera¹³,
delega esercitata, come già visto, senza indugio.

B).1 Ritiene il Tribunale di dover premettere ad ogni altra due considerazioni.

La prima è che la natura impugnatoria e demolitoria di un giudizio come quello che qui si definisce, fondato sul combinato disposto degli artt. 2388 co. 4° e 2377 c.c.,

- vede sì l'azionista che assume direttamente pregiudicato un proprio diritto dalla delibera del consiglio di amministrazione¹⁴ in veste di attore, e quindi onerato di allegare i vizi che la delibera presenta nella sua prospettazione

¹¹ Riconducibile alla famiglia AMBROSETTI.

¹² Di cui si dà conto nell'esposizione fatta dal presidente in quella sede, mediante richiamo a: "(i) la relazione predisposta dalla società in data 29 maggio 2015 (ed esaminata dal consiglio del 3 giugno); (ii) le repliche (...) inviate dal dott. Antonio Ambrosetti in data 15 giugno 2015 (allegate al presente verbale sub Allegato A); (iii) le 'osservazioni' alle suddette repliche predisposte dalla società in data 25 giugno 2015 (allegate al presente verbale sub Allegato B); nonché (iv) le controrepliche (...) inviate dal Dr Antonio Ambrosetti in data odierna (e allegate al presente verbale sub C)": cfr. doc. 3 conv.

¹³ Cfr. doc. 3 conv., cit.



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

- ma comporta, nella ripartizione degli oneri di prova *ex art.* 2697 c.c., che sia la società convenuta a provare la ricorrenza di quelli tra i presupposti della delibera la cui sussistenza l'attore contesta.

Tale principio assume particolare valenza nel caso di specie, ove il riscatto delle azioni di AEA ha costituito, in quanto fondato sull'assunzione (non del suo decesso o della sua incapacità bensì) dell'asserito suo grave inadempimento agli obblighi che gli rivenivano dalla qualità di socio con prestazioni accessorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.2 dello statuto¹⁵, la modalità statutaria per espropriarlo della partecipazione in THEA e espellerlo dalla compagine -al tempo stesso, societaria e professionale- di questa.

Ne deriva non solo che spettava a THEA dimostrare la sussistenza del grave inadempimento imputato ad AEA delle obbligazioni statutariamente su di lui incombenti; ma che gli elementi costitutivi di tale inadempimento non potevano e non possono essere ricostruiti e modellati *ex post* nelle difese giudiziali, dovendosi rinvenire -sia pur sinteticamente- tutti e solo nella contestazione che ha portato al riscatto delle azioni dell'attore: vale a dire, nel testo della delibera e nei documenti di addebito in essa richiamati.

B).2 La seconda considerazione riposa sulla pacifica natura sostanziale di esclusione che la deliberazione consiliare in esame ha assunto.

E' infatti vero che l'art. 2437-*sexies* c.c. ha introdotto nella società azionaria la possibilità di prevedere in statuto il potere della società o degli stessi soci di riscattare le azioni di alcuni / altri soci o (come per solito avviene) di determinate categorie di azioni, secondo un meccanismo causalmente neutrale che non si preoccupa di selezionare a monte le ragioni che possono legittimare la previsione statutaria; né individua un

¹⁴ Pregiudizio di cui la delibera e causa in esame costituiscono un caso emblematico.

¹⁵ A mente del quale "alle azioni con prestazioni accessorie è connesso l'obbligo per il loro titolare a tempo indeterminato salvo disdetta (...) di prestare, anche fuori dalla sede sociale, la propria collaborazione nell'organizzazione o svolgimento delle iniziative che rientrano nell'oggetto sociale, a tempo pieno, secondo gli incarichi e gli obiettivi che verranno di volta in volta concordati dall'organo amministrativo con ciascuna socio". Da tutta la causa, e dalla storia di THEA (con particolare riguardo alla vicenda del c.d. Progetto Futuro condiviso dal fondatore Alfredo Ambrosetti con i suoi più stretti collaboratori (i soci della socia GANESH s.r.l.) e dal successivo Accordo Quadro, emerge che i soci con prestazioni accessorie, detti anche *partner*, costituiscono -in prospettiva (ma non ancora oggi), paritariamente fra loro- l'asse portante della società e vi prestano la propria totale attività senza alcun limite di tempo quasi si trattasse, che non è, di una associazione tra professionisti intellettuali.



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

procedimento cogente di riscatto se non, e col limite della compatibilità, per quanto riguarda la determinazione del prezzo delle azioni riscattate e la successiva liquidazione, facendo solo salva (per il caso di riscatto *a societate*) la disciplina generale delle azioni proprie.

Ma tuttavia non par dubbio che, proprio per l'effetto espropriativo sopra descritto del riscatto e per l'evidente eccezione che ciò comporta rispetto alla regola generale del contratto sociale (tale per cui la cessione della partecipazione e più in generale l'uscita dalla compagine deve avvenire consensualmente o comunque, come nel caso di indisponibilità a ricostituzioni obbligatorie del capitale, per scelta personalissima del socio), le condizioni alle quali le azioni ordinarie o speciali possono essere riscattate debbono esser precostituite, vale a dire:

a) predeterminate

b) e conoscibili *ex ante* da chi si trovi potenzialmente assoggettato all'altrui *potestas redemptionis*.

E se tale limite alla discrezionalità del riscattante non deve essere necessariamente assolto -il che tuttavia costituirebbe, indubbiamente, l'*optimum*- mediante una rigorosa predeterminazione già nell'atto costitutivo dei criteri e delle condizioni quantqualitative che possono far sorgere il potere di riscatto; è certo che, allorché la clausola statutaria faccia -come nella specie- rimando per il riscatto ad atti e determinazioni degli organi sociali, in tanto l'esercizio di tale potere sarà valido ed efficace, in quanto ad esser predeterminati e conoscibili siano quantomeno

- i. sia i criteri cui tali organi debbano attenersi a tal fine
- ii. sia il procedimento logico ed economico delle determinazioni che ne siano risultate.

Ciò è tanto più necessario allorché il riscatto, come ancora nel caso in esame, si connoti di un espresso significato sanzionatorio: vale a dire sia esercitato non nei casi di incapacità (per decesso o malattia) o indisponibilità sopravvenute dell'azionista alla



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

prestatore d'opera professionale accessoria, ma per il protrato inadempimento di costui agli *standard* di risultato anno per anno fissatigli.

In questo caso il riscatto diviene infatti l'equivalente di una vera e propria esclusione come prevista negli altri tipi sociali dagli artt. 2286, 2473-*bis* e 2533 c.c.: ove pertanto (oltre a tematiche afferenti alla validità della stessa previsione statutaria, qui non in discussione) la necessità di tutela dell'azionista riscattato, che con le azioni perde anche da un giorno all'altro il lavoro e tutta la carriera e l'aspettativa di guadagno accumulate nel tempo, diviene ancora più stringente; obbligando la società al rigoroso rispetto delle condizioni, predeterminate e conoscibili sia quanto ai criteri presupposti che al procedimento di computo del risultato seguito dalla decisione che di essi faccia applicazione, che abbiano comportato per il riscattato una sì grave conseguenza¹⁶.

B).3 In nessun modo, quindi, può procedersi in una società azionaria ad una esclusione rimessa alla discrezionalità volta per volta dell'organo che la deliberi, neppure sotto il prisma giuridico della clausola generale della giusta causa richiamato nelle società di carattere più tipologicamente personale.

Ciò in quanto nelle s.p.a. il rapporto fra soci, nella predeterminazione legale e statutaria¹⁷, è sempre mediato dalla regola fondamentale che i diritti sociali anche amministrativi sono attribuiti frazionariamente a ciascuna azione e, in certi casi, a pacchetti azionari uguali o superiori a una certa soglia; sicché, come ben ha detto il causa il rimo giudice della cautela, in una società azionaria come comunque -anche se, come si vedrà, con una continua sovrapposizione già nella mente dei suoi fondatori tra il piano societario e quello professional/associativo- THEA era e rimane, *“l'intuitus personae ovvero il rapporto fiduciario che connota la partecipazione (anche in caso di azioni con obbligo di prestazioni accessorie, strutturanti il rapporto sociale) deve essere valutato a priori (...) al momento della costituzione del rapporto sociale e certamente non può ritenersi sussistente o insussistente a maggioranza, bensì in ragione di*

¹⁶ Predeterminazione e conoscibilità che, sotto il profilo dei criteri, consentano al contempo all'azionista passibile di esclusione di fare quanto in proprio potere per evitarla.

¹⁷ Diversa e assai più ampia e, naturalmente, l'autonomia delle parti nello stipulare al riguardo patti extra statutari.



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

specifiche fattispecie (...) previste ex ante dallo statuto, la cui individuazione esce dunque alla disponibilità dei soci e tanto più del Cda”¹⁸.

Va quindi qui subito ribadito che quanto nella motivazione della delibera impugnata ha avuto invece tratto alla “*complessiva valutazione dei comportamenti tenuti*” da AEA che avrebbero “*contribuito a minare definitivamente quel necessario rapporto tra la Società e un socio tenuto a svolgere prestazioni accessorie di fondamentale importanza, rendendo incompatibile il rapporto con la società*”, non può di per sé esser in questa sede valutato come rilevante ai fini del riscatto; a differenza, come subito si dirà, dell’asserita violazione dell’obbligo di non concorrenza e del mancato raggiungimento biennale dei livelli di *performance* asseritamente assegnati all’attore.

C. Delle diverse questioni preliminari agitate in causa, due debbono essere immediatamente affrontate, perché sollevate dalla società convenuta: e quindi tali per cui, ove anche la tesi avanzate nel merito ad AEA risultassero fondate, l’impugnazione ne risulterebbe comunque frustrata¹⁹.

C).1 Una riguarda l’acquiescenza che l’attore avrebbe fatto alla propria esclusione con i comportamenti successivi alla deliberazione del 29.6.2015.

Tali comportamenti, per la verità, appaiono improntati -sin dalle dichiarazioni rese da AEA a conclusione della parte della riunione operativa dei soci di pari data relativa alla sua esclusione²⁰- a grande senso di responsabilità da parte del figlio del fondatore di THEA, e ben potrebbero esser letti nel senso diametralmente opposto di non frustrare, con lo sconcerto che una qualsiasi forma di ragion fattasi (quali il rifiuto a rilasciare uffici e beni, litigi in pubblico, ecc.) avrebbe potuto ingenerare nei collaboratori e nei clienti, il valore della società proprio in vista del suo auspicato reingresso a seguito di ricorso a giustizia.

¹⁸ Così l’ordinanza del 20/10/2015, alla sua nota 3.

¹⁹ Non pare invece ulteriormente coltivata l’eccezione di insuscettibilità della delibera di riscatto di essere impugnata per esser la stessa autoesecutiva ed avere in ogni caso interamente e irreversibilmente prodotto i propri effetti: in relazione alla quale, peraltro, questa Sezione specializzata non potrebbe che ribadire il proprio consolidato orientamento siccome lucidamente esposto dal primo giudice cautelare alle pagg. 3 – 4 (lett. a) della sua ordinanza.

²⁰ Cfr. doc. 5 conv. Il ROS è il comitato non statutario dei *partner*, indice della continua sovrapposizione di piani fra il livello societario e quello professionale che connota in concreto l’attività di THEA; ma le cui determinazioni, in quanto tali, non hanno qui alcuna rilevanza.



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

Ma in ogni caso, in nessun modo paiono connotati da quella inequivoca volontà di rinunciare alla tutela giurisdizionale che sola potrebbe fondare l'eccezione della convenuta, essendo al contrario –ciascuna e nel loro insieme- non incompatibili con la contraria volontà di reagire nelle sedi proprie; del resto manifestata sin dalle comunicazioni inviate alla società il 1° e il 6/7/2015²¹.

C).2 Solo in comparsa conclusionale di replica la difesa di THEA, assumendo di esser venuta a conoscenza delle circostanze documentate solo dopo il deposito della comparsa conclusionale, ha chiesto ammettersi la produzione di due 'schermate' tutte dai siti web di The Ruling Companies Association e della società Leading Events s.r.l. che gestisce la prima, per inferire

- da un lato e *a posteriori*, la fondatezza del motivo di inadempimento, e quindi di riscatto, costituito dalla violazione del patto di non concorrenza che AEA avrebbe posto in essere contattando senza mandato del c.d.a. o degli altri *partner* dr. SASSOON di The Ruling Companies Association,

- e dall'altro, la sopravvenuta carenza di interesse dell'attore all'impugnazione, essendo divenuto socio di maggioranza di Leading Event s.r.l. per il tramite della società AION s.r.l. a lui riconducibile, e componente del consiglio direttivo di *The Ruling Companies Association*.

Al riguardo, basterebbe osservare l'assoluta irrivalenza di tali produzioni, relative a evidenze precedenti quantomeno al termine per il deposito delle comparse conclusionali e comunque insuscettive di una -peraltro neppure richiesta- rimessione in termini: dal momento che costituiva senz'altro onere di THEA monitorare a tale fine i meccanismi pubblicitari ufficiali (registro delle imprese) e informali (pagine web) delle società concorrenti per verificare l'attività post riscatto di AEA.

In ogni caso, è appena il caso di rilevare *ad abundantiam* che la presente decisione deve limitarsi a valutare l'esistenza dell'inadempimento qualificato, e la correlata conformità a statuto del riscatto, alle condizioni date (e spese in delibera) alla data di

²¹ Cfr. docc. 59 e 61 att.



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

adozione di questa; sicché irrilevante appare al riguardo la circostanza che, un anno e otto mesi dopo la sua esclusione da THEA e non avendo ottenuto la sospensione cautelare degli effetti di questa, Antonio AMBROSETTI abbia ritenuto di riprendere almeno provvisoriamente altrove la propria attività, e lo abbia fatto rimanendo nel settore ove aveva speso per anni (in THEA) tutte le proprie energie professionali.

Ché se poi il Tribunale dovesse accogliere l'impugnativa e AEA non ritenesse ugualmente di lasciare la propria posizione nell'ente concorrente, THEA potrà - sussistendone le condizioni- reagire *hic et nunc* a tale condotta con una nuova decisione, fondata su tale nuovo e rilevante addebito.

C).3 Per economia di motivazione va qui dato subito conto dell'addebito di violazione dell'obbligo di non concorrenza che pure ha fondato, insieme alla c.d. *misperformance* negli esercizi 2013 e 2014, l'accertamento di inadempimento a carico di AEA.

In assenza di istanze istruttorie al riguardo dell'attrice, il materiale probatorio è rimasto tutto e solo quello esaminato in sede cautelare.

Ritiene quindi il Tribunale di far proprio quanto già espresso in proposito alla pagina 14 (lett. 2.b) nell'ordinanza cautelare del 20.10.2015; aggiungendo soltanto che, ove anche l'aver tenuto (insieme a Chiara AMBROSETTI) due incontri esplorativi col dr. SASSOON di The Ruling Companies Association senza previa comunicazione al consiglio di amministrazione di THEA potesse esser riguardato come una imprudenza, non vi è alcun elemento da cui possa desumersi che lo scopo di detti incontri fosse di 'intelligenza col nemico' anziché piuttosto -come del resto parrebbe dalla stessa lettera del SASSOON prodotta dalla convenuta al suo documento n. 43- di ottenere dal concorrente informazioni utili a scopi sinergici o comunque *in pro* di THEA.

D. Può ora passarsi, mettendo al momento da parte le altre questioni 'procedimentali' sollevate da AEA, al merito della questione; non senza aver qui richiamato quanto sopra rilevato al paragrafo B.

D).1 Se l'art. 6.6. dello statuto di THEA attribuisce al consiglio di amministrazione (anche) per il caso di inadempimento all'obbligo di rendere alla società le prestazioni



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

accessorie alla relativa categoria di azioni il potere -in alternativa all'obbligo di vendita comunque operante in tale ipotesi a carico dell'azionista inadempiente, ovvero alla facoltà di indicargli il nominativo del / degli acquirenti- di procedere al riscatto delle azioni, è il successivo art. 6.9 a chiarire quando inadempimento si dia.

E lo fa, dopo un generico rimando alla *“corretta esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo”*, statuendo che per inadempimento si intende anche *“il mancato conseguimento, per due esercizi consecutivi della durata di 12 mesi ciascuno, degli obiettivi minimi fissati di anno in anno dall'organo amministrativo insieme al compenso spettante al socio con obbligo di prestazioni accessorie (...) ed accettati da questi”* (lett. a).

Alla lettera successiva (b) della medesima disposizione, si declinano invece i *“parametri”* secondo i quali *“gli “obiettivi” fissati dall'organo amministrativo di anno in anno saranno articolati”*, includendovi (quel che qui rileva) la *“capacità di generare redditività e valore”*; e prescrivendo che *“la misurazione dei parametri di cui sopra verrà stabilita dall'organo amministrativo sulla base di un documento approvato dall'organo amministrativo stesso prima dell'assegnazione degli obiettivi”*.

Si tratta, all'evidenza, di disposizioni fondamentali: il rigoroso rispetto delle quali costituisce il criterio primario cui il Tribunale deve attenersi per valutare la conformità o meno a statuto della delibera consiliare del 29/6/2015.

D).2 Si evince dalle disposizioni statutarie rilevanti in causa:

- 1) che ogni anno il consiglio di amministrazione di THEA (ed esso solo, non rilevando al riguardo decisioni anche formali di organi non statutari), dati i *parametri* tassativamente indicati alla lettera b), deve stabilirne la *misurazione* (e quindi, il peso specifico percentuale rispetto ai fini valutativi dell'adempimento dei soci obbligati a prestazioni professionali accessorie) sulla base di uno specifico documento, da approvarsi dal c.d.a. *prima* dell'assegnazione degli *obiettivi*;



2) e che sempre il consiglio di amministrazione (ed esso solo), deve procedere sempre anno per anno ad articolare, sulla base del predetto ‘documento di misurazione dei parametri’, a fissare espressamente al socio con obbligo di prestazioni accessorie –insieme al compenso spettantegli- gli *obiettivi minimi e condivisi* da conseguire per poter essere considerato adempiente ai suoi obblighi accessori.

Se nulla esclude che tale determinazione di obiettivi minimi possa esser ragionevolmente effettuata, anziché mediante trattative con i singoli azionisti/professionisti, fissandoli in via generale ed astratta per categorie quantqualitative che tengano conto della diversa partecipazione detenuta e quindi del diverso ruolo correlativamente rivestito nell’organigramma aziendale (strutturato al suo apice, sin dall’Accordo Quadro da cui è sorta l’attuale configurazione interna di THEA, in *Director, Senior Partner e Partner*²²), la regola statutaria pare però ineludibile nel senso positivo:

- 3) che sia i parametri che i conseguenti obiettivi minimi, aventi carattere e scopo distinti, debbano risultare da apposita e distinta (ove anche di pari data) nonché conoscibile decisione del consiglio di amministrazione
- 4) eventualmente adottata, come la lettera della disposizione espressamente autorizza, in sede di determinazione dei compensi annuali dei soci prestatori,

²² Che corrispondono, come si evince dal documento “*Leadership – Partnership – Professional Ladder* [Scala Professionale]” (cfr. doc. 4 conv.) approvato dall’assemblea degli azionisti (v. da ultimo la nota 1 a pag. 2 della comparsa conclusionale di THEA):

- il *Director*, al ruolo temporaneo assunto da quei Senior Partner che hanno realizzato col fondatore Alfredo Ambrosetti il c.d. Progetto Futuro, titolari di partecipazioni eccedenti il 10% (ma in realtà nessuno dei cinque *director* lo è, atteso che AEA deteneva solo il 10% e che gli altri quattro *Director* -Grazioli (presidente), De Molli (amministratore delegato) Tonelli e Borzatta- sono in realtà soci (non di THEA bensì) della controllante GANESH s.r.l.) e con “*la responsabilità di guidare la società per un periodo limitato di al fine di realizzare la transizione verso la partnership allargata*” in termini di società professionale fra “eguali ed eccellenti” in numero di almeno 10 con partecipazione massima del 10% preconizzata nell’Accordo Quadro;

- il *Senior partner*, all’azionista con prestazioni accessorie titolare di almeno il 2,5% del capitale che soddisfi continuativamente i 4 “*Must per la senior partnership*” ivi descritti (fra i quali, per quanto qui rileva, la “*capacità di originare redditività in termini di EVA di almeno: 400.000 € se consulenza o ricerche, 600.000 € se multicient o eventi speciali (20% del fatturato amministrato)*”, alle dipendenze di THEA da almeno due anni interi, e responsabile di una o più EDR amministrando una serie di altri professionisti ai sottostanti livelli della scala professionale;

- e il *Partner*, all’azionista con prestazioni accessorie titolare di almeno il 1,25% del capitale che soddisfi continuativamente i 2 “*Must per la partnership*” ivi descritti.



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

5) e che degli stessi debba constare espressa condivisione -e quindi, necessariamente, comprensione- da parte del socio / *Partner* destinatario del riscatto, essendo questa la preconditione che legittima l'attribuzione al consiglio di amministrazione di discrezionalità decisionale sul punto;

e in negativo

6) che, ai fini del riscatto sanzionatorio, non possano prendersi in considerazione (e siano quindi irrilevanti, se non al fine di verificare la condivisione da parte del socio 'riscattato') eventuali "passaggi" delle determinazioni sui parametri / obiettivi minimi nel Consiglio dei *Senior Partner* o in altri organismi non statutari

7) ovvero documenti altri e diversi provenienti da tali organismi ma non menzionati dallo statuto;

8) che tantomeno possano rilevare al riguardo "prassi applicative", tanto più a fronte del fatto che il riscatto / esclusione di AEA è stato il primo caso del genere nella storia di THEA,

9) e che la ricerca *ex post* di criteri più razionali o ipoteticamente più confacenti ai criteri informativi della *partnership* o della struttura 'scalare' di THEA possa rilevare solo a livello ermeneutico, una volta che a fronte di parametri e obiettivi minimi ex ante certi sorga fra le parti controversia sul modo di computare i secondi alla luce dei primi, e non già quale creazione *a posteriori* della regola da parte dello stesso consiglio di amministrazione all'atto di procedere all'esclusione dell'azionista / professionista.

D).3 E' sul fondamento di tali assunti e della verifica di tali criteri, i quali contemperano l'interesse della società a mantenere l'elevato *standard* di eccellenza professionale che dovrebbe connotare la sua missione (e reputazione) imprenditoriale con quello del socio con prestazioni accessorie a 'preconoscere' le condizioni di mantenimento del proprio *status*, che va esaminata la censura fatta a AEA di non aver rispettato per il 2013 (non contestata la *misperformance* per l'anno successivo) gli obiettivi minimi per lui valevoli



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

e da lui condivisi: e di non averli raggiunti negli esclusivi termini, addebitatigli in delibera e controversi in causa, di mancata creazione in tale esercizio di EVA nella misura minima € 600.000,00.

La verifica dei criteri comporta quindi non solo quella dell'esistenza per il 2013 di obiettivi minimi conosciuti dall'AMBROSETTI e da lui non contestati; ma prima ancora, necessariamente, l'esistenza di un criterio certo e condiviso di determinazione dell'EVA, senza il quale non è neppure ipotizzabile la mancata creazione di quella minima fissata.

Sotto il primo profilo, la decisione impugnata si fonda sulla "Relazione 29 maggio 2015"²³ il cui contenuto, nonostante i rilievi critici di AEA nella sua "Replica" di data 15 giugno 2015²⁴, è stato ribadito dal consiglio di amministrazione nella sua "Nota" del 25/6/2015²⁵ e quindi nella seduta del 29 giugno 2015 in cui l'attore è stato dichiarato inadempiente e si è deciso di riscattare le sue azioni.

Dai documenti di fonte sociale posti a fondamento della delibera consiliare, e in particolare dal primo e più importante di essi²⁶, si evince che THEA ha considerato quali obiettivi minimi statutariamente rilevanti i "parametri minimi per la partnership" alla cui determinazione il consiglio di amministrazione ha proceduto annualmente: e "segnatamente, per quanto qui interessa: (i) in data 22.11.2012 ha approvato i "parametri minimi per la partnership" per l'anno 2013, che sono stati recepiti nel documento denominato "Linee guida – Obiettivi, Programmi e risorse 2015-2014-2013", al paragrafo "parametri minimi per la partnership: 4 must e altri criteri di valutazione" – vale a dire, i documenti prodotti in causa col numero 34.

Senonché colpisce anzitutto che, mentre nella precisa scansione statutaria, i parametri sono una cosa e gli obiettivi minimi un'altra, in tesi della convenuta essi coinciderebbero in un unico, brevissimo, paragrafo delle "Linee guida" triennali anno per anno riviste: sicché la permanenza stessa in società di un socio con prestazioni accessorie (di

²³ Cfr. doc. 5 att.

²⁴ Cfr. doc. 6 att.

²⁵ Cfr. doc. 7 att.

²⁶ Cfr. doc. 5 att., cit, paragrafo 5 e note relative (la citazione che segue nel testo è la nota 2).



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

categoria *Senior Parter* dipenderebbe, in ultima analisi, da tre righe di uno specchio in cui si prescrive la “3) *Capacità di originare redditività in termini di EVA di almeno:*

- 400.000 € se consulenza o ricerche
 - 600.000 se multicient o eventi speciali
- (20% del fatturato amministrato)”.

Non solo: tali sintetici criteri, o meglio parametri, e in tesi obiettivi annuali minimi, sono letteralmente dettati al fine di individuare fra i collaboratori di THEA quelli che, in attuazione della politica sociale meritocratica ben riassunta alle pagine 24 e seguenti del citato documento denominato “*Leadership-Partnership-Professional Ladder*”²⁷, possono appunto divenire *eligible partners* e quindi ‘soci-proprietari’ per il 1,25%, 2,50% o multipli (sino al 10%) del capitale; mentre nulla letteralmente autorizza a ritenere che i medesimi criteri siano imposti anche per la valutazione della *performance* dei *partner*, e quindi per il mantenimento della *partnership* (e in particolare, della *Senior Partnership*, da parte di chi l’abbia già raggiunta.

D)4 Se tale ultimo rilievo pare superabile alla luce del fatto che lo stesso AEA non ha contestato, neppure in causa, l’assunzione in tal senso delle convenute, ciò che sembra però inconfutabile –e, alla luce dell’insanabile contrasto fra le parti, insanabile- è che non esiste, in tale documento o in nessun altro documento di approvazione consiliare o assembleare, la predeterminazione dei criteri oggettivi con i quali l’EVA di € 400.000 / 600.000 richiesto per l’assunzione dello *status* di socio con prestazioni accessorie detentore del 2,5% delle azioni THEA di tale categoria, debba essere misurato.

Anzi: la società, pur di contrastare i criteri alternativi di calcolo proposti dall’AMBROSETTI sin dalle sue osservazioni antecedenti il riscatto, si è premurata di precisare:

²⁷ Ove leggesi che “Il Gruppo intende dare a ciascuno l’opportunità di crescita anche rapida fino alla *Senior Partnership*” e quindi “*adottare una politica di “up or out” per analyst, junior professional e professional*” secondo i tempi minimi e massimi della tabella susseguente. Si noterà che nulla è invece espressamente prescritto per la permanenza nella qualifica di chi *Senior Partner* già sia diventato, e al quale piuttosto si richiede “*massima attenzione ad individuare tempestivamente professionisti interni con caratteristiche che li rendano idonei ad essere in prospettiva partner potenziali*” (doc. 4 conv., cit).



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

- che i criteri di determinazione dell'EVA rilevanti per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo minimo statutario (*in thesi* rappresentato dai "parametri minimi per la partnership" approvati ogni autunno per l'anno successivo) sarebbero convenzionali, cioè pattizi e propri solo a THEA, sia per quanto riguarda la marginalità creata che il costo capitale investito per produrla (c.d. *cost of equity*), onde nessun rilievo potrebbero spiegare i criteri ricevuti che per la determinazione dell'EVA ha elaborato la scienza aziendalistica²⁸;
- che per quanto attiene in particolare alla determinazione del fondamentale sottraendo costituito dal *cost of equity*, esso sarebbe pari per ogni *Director* ad € 500.000 invariabili oltre ad € 250.000 per ogni *partner* 'di primo livello' da lui amministrato, laddove di tale relevantissimo criterio si trova traccia documentale (riferita peraltro unicamente e partitamente ai *Director* e ai *Partner*), assai singolarmente, soltanto in un Nota Bene in corpo piccolo di altro e distinto paragrafo delle "Linee Guida"²⁹;
- che inoltre, nell'ambito dei criteri di determinazione dell'EVA così (in tesi convenuta) individuati, un'ulteriore distinzione andrebbe fatta secondo THEA per i *Senior Partner* che siano *Director*³⁰, nel senso che per essi -pur in assenza di documentata determinazione consigliare al riguardo- la razionalità e la logica della struttura aziendale interna di THEA imporrebbero una determinazione convenzionale dell'EVA esclusivamente limitata alla marginalità creata nell'ambito di tutte e sole le EDR di propria competenza, senza quindi alcun rilievo delle sinergie da essi apportate alle EDR di competenza altrui o a quelle risultanti dal ruolo eventualmente rivestito (come, nel caso di specie, da AEA nel 2013 quale *Area Leader* per il fondamentale comprensorio della regione Lombardia) nelle ripartizioni territoriali dell'attività sociale,

²⁸ Come esposte dall'AMBROSETTI già al § 1. delle sue osservazioni del 15/6/2015 e poi illustrate dalla prof.ssa Chiaruttini nella relazione prodotta dall'attore *sub* doc. 95.

²⁹ E precisamente al paragrafo previsionale "10. Visione Futura 2014-2013-2012" a pag. 24 delle Linee Guida citate.

³⁰ Cioè, di fatto, per il solo attore, posto che gli altri quattro *Director*, in quanto soci della controllante GANESH s.r.l. e non di THEA, non sarebbero passibili di riscatto e nemmeno di vendita obbligatoria in caso di inadempimento agli obiettivi minimi pur loro applicabili.



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

- laddove, sempre convenzionalmente, di tali sinergie e ruoli si terrebbe invece conto per la determinazione dell'EVA a fini di compenso, e segnatamente della parte variabile di esso (del che soltanto è, effettivamente, evidenza documentale, sia pur di fonte extraconsiliare³¹).

Ma se così è, a fronte del completo disaccordo del socio riscattato manifestato sin dalle sue osservazioni agli addebiti mossigli nel maggio del 2015, è giocoforza concludere che i criteri -asseritamente convenzionali- adottati dal consiglio di amministrazione di THEA per computare l'EVA a fini di valutazione del raggiungimento per il 2013 degli obiettivi minimi applicabili al *Senior partner* e *Director* Antonio AMBROSETTI non sono in alcun modo predeterminati con la dovuta chiarezza e certezza, né quindi conoscibili dai soci passibili di inadempimento e riscatto, né tantomeno condivisi.

La *protestatio* effettuata nella seduta consiliare del 29/6/2015 dal presidente GRAZIOLI in replica alle contestazioni di AEA nel senso che “*i dati e le informazioni utilizzati per accertare le performance del dott. Ambrosetti sono (...) (ii) riflessi nei bilanci e negli altri documenti sempre approvati da tutti i consiglieri e per quanto di competenza dai soci della società [nonché] (iii) determinati secondo la costante prassi utilizzata da tempo dalla Società, e in relazione alla quale nessuna obiezione è mai stata formulata da alcun amministratore né da alcun socio*”³², deve quindi ritenersi

- da un lato contraddetta sullo specifico –e determinante- punto dall’esame dei (pochi) documenti di approvazione consiliare prodotti in causa e oggetto del serrato dibattito processuale,
- e dall’altro, quanto al richiamo a presunte prassi, irrilevante, anche per esser la prima volta che l’EVA veniva determinata allo specifico fine di estromettere dalla società un *Director* riscattandone le azioni.

³¹ Cfr. il documento “*Ipotesi compensi Directors*” discusso e approvato nella Riunione Operativa dei Soci del 17/6/2009 e prodotto da THEA quale doc. 31.

³² Cfr. doc. 3 conv., cit.: che significativamente prosegue, sconfessando sul punto le allegazioni difensive poi sostenute in causa, che tali criteri sarebbero inoltre “*(iv) i medesimi sulla base dei quali i Directors (...) hanno approvato all’unanimità le proprie remunerazioni variabili*”.



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

D).5 In tale situazione di assenza di criteri documentali di fonte consiliare certi e predeterminati per il computo dell'EVA "convenzionale" rilevante ai fini che qui occupano, quelli alternativi proposti in causa dalla difesa di AEA (con particolare riferimento al richiamo dei criteri per il computo dell'EVA a fini di remunerazione dei *Director*, come del resto lo stesso art. 6.6 dello statuto sembra suggerire³³) sono ragionevoli e applicabili tanto quanto quelli proposti da THEA.

Né il Collegio può, al fine di decidere l'impugnazione, pronunciarsi sulla maggior o minor 'razionalità' dell'uno o dell'altro, bastando qui rilevare come sia mancata la prova -di cui la società convenuta era onerata- che i criteri da essa proposti fossero, essi soli, quelli predeterminati, chiari, conoscibili e condivisi di cui non poteva che farsi applicazione nella specie per valutare l'inadempimento dell'attore.

E. Per tale dirimente ragione, vale a dire l'assenza dei presupposti e delle condizioni per la sua adozione e la conseguente violazione delle regole a tal fine fissate dallo statuto di THEA, la delibera consiliare impugnata va annullata sia per quanto riguarda l'accertamento della *misperformance* di Antonio AMBROSETTI, sia quanto al conseguente accertamento dell'obbligo dell'attore di mettere in vendita le sue 22.222 azioni con prestazioni accessorie e alla susseguente decisione della società di procedere al loro riscatto; sia ancora quanto alla determinazione -strumentale a tal fine- del valore delle stesse e alla delega esecutiva a tal fine concessa a Marco Ugo Grazioli e Valerio De Molli.

Non può invece procedersi, come da secondo capo della domanda attorea, a invalidare in questa sede "tutti gli atti e/o le operazioni compiute da The European House - Ambrosetti S.p.A. in esecuzione della suddetta delibera", attesa l'evidente indeterminazione della stessa; fermo restando l'obbligo di legge del consiglio di amministrazione nel suo complesso e dei consiglieri delegati di prendere -sotto la propria responsabilità- tutte le determinazioni necessarie e conseguenti secondo la regola generale dettata dall'art. 2377 co. 7° c.c. (ivi compresa, *ex art.* 2378 ultimo

³³ Nel momento in cui, come visto, stabilisce che gli obiettivi minimi di *performance* siano assegnati anno per anno dal consiglio di amministrazione "insieme al compenso spettante al socio con obbligo di prestazioni accessorie".



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

comma, la prescritta iscrizione nel registro delle imprese del dispositivo della presente sentenza)³⁴.

F. Il travolgimento delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di THEA nella sua seduta del 29/6/2015 e quindi la cessazione di ogni loro effetto assorbe, oltre a tutte le altre questioni di carattere preliminare poste dall'attore a sostegno dell'impugnazione, anche la domanda riconvenzionale proposta da THEA per il parziale rimborso del prezzo del riscatto; che, presupponendo la validità della delibera, non potrà che esser rigettata senz'altra istruttoria.

G. THEA dovrà infine rifondere ad Antonio AMBROSETTI le spese del giudizio, liquidabili, tenendo conto

- dei criteri offerti dei criteri dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e in particolare
 - dell'indeterminatezza del valore ma della particolare importanza della controversia nonché della difficoltà delle questioni giuridiche trattate e della speciale rilevanza per le parti del suo oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5,
 - ragioni che impongono anche, nel limite massimo dell' 80%, la maggiorazione prevista dall'art. 4 co. 1° di detto decreto
 - nonché quindi dell'individuazione come rilevante ai presenti fini dell'allegata tabella n. 2 e dei valori previsti per il sesto scaglione di riferimento,
- e delle necessità di procedere con unica valutazione anche alla determinazione delle spese della duplice fase cautelare,

nella congrua misura di complessivi € 74.046,00 (di cui € 2.024,00 per il rimborso delle anticipazioni di iscrizione a ruolo, notifica e copie); oltre su € 72.022,00 al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) e alla rivalsa dell'I.v.a alle rispettive aliquote di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Antonio

³⁴ Disposizioni tutte richiamate dal penultimo comma dell'art. 2388 c.c., e compatibili con l'impugnazione di una delibera quale quella di causa.



Sentenza n. 4794/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 45492/2015

AMBROSETTI nei confronti di THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI S.p.A.
con citazione notificata il 18/7/2015, nonché sulla domanda riconvenzionale svolta dalla
convenuta in comparsa di risposta, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1) **annulla** le deliberazioni tutte assunte dal consiglio di amministrazione di THE
EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI S.p.A. nella sua seduta del 29/6/2015;

2) **rigetta** nel resto la domanda attorea;

3) **rigetta altresì** la domanda proposta in via riconvenzionale dalla società convenuta;

4) **condanna infine** THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI S.p.A. a rifondere ad
Antonio AMBROSETTI le spese anche della fase cautelare, che **liquida** nella misura di
complessivi € 74.046,00, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso
forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo
previdenziale di categoria e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 aprile 2017

il giudice estensore

il Presidente

Guido Vannicelli

Vincenzo Perozziello

Firmato Da: PRIMAVIERA ROBERTO Emesso Da: AFUBAPECS.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d996a8a3c03466761b - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECONI CA3 Serial#: c1323
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONI CA3 Serial#: 13b4d7

